

COMUNE DI ZOPPOLA

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE (CAVIDOTTI, POZZETTI,
CHIUSINI, ECC.) ATTI AD OSPITARE CAVI IN FIBRA OTTICA.**

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- per infrastrutture si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura anche non sotterranea utilizzabile per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

- per operatore si intende un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata ai sensi del Codice delle Comunicazioni.

Art. 2 Oggetto del regolamento

Ravvisata l'opportunità di regolare fra le parti i rapporti che intercorrono per la realizzazione e la gestione di infrastrutture predisposte per il passaggio di reti di telecomunicazioni, il presente regolamento, in base alle linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", ed in riferimento al D.Lgs. 1-8-2003 n°259, "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", ed alla Legge 1-8-2002 n°166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" D.L. 112/2008 - 133/2008, disciplina criteri e modalità per la razionalizzazione dell'impiego del suolo e del sottosuolo in riferimento al complesso delle reti di telecomunicazioni che richiedono la realizzazione di infrastrutture, nonché all'esigenza di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità del traffico urbano veicolare e pedonale.

Art. 3 Concertazione degli interventi

Il sottosuolo è un bene e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione concertata con gli operatori, in modo da consentire l'uso razionale del sottosuolo e il coordinamento degli interventi per i diversi servizi.

Art. 4 Programmazione degli interventi

Il Comune programma e realizza infrastrutture destinate alle reti di telecomunicazioni nel rispetto dei principi di seguito indicati:

- a. della concomitanza dei diversi interventi degli enti pubblici e delle aziende interessate;
- b. della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
- c. della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di reti di telecomunicazioni in relazione alle possibili esigenze future.
- d. Il Comune coordina l'azione dei vari operatori e degli altri enti pubblici in modo sistematico ed organizzato.

Art. 5. Costruzione diretta delle infrastrutture a cura dell'operatore

L'operatore, ogni qualvolta dovrà interessare, con infrastrutture predisposte per il passaggio di reti

di telecomunicazioni, porzioni del soprassuolo, del suolo e del sottosuolo facenti parti del patrimonio o demanio comunale ovvero porzioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, presenterà al Comune apposita domanda in bollo corredata di tutti gli elementi necessari (planimetrie in scala adeguata, sezioni trasversali riportanti la posizione di massima di tutti i servizi pubblici interrati già esistenti, rilevabili direttamente in loco) per localizzare con precisione il luogo dell'intervento.

Per tali interventi l'operatore interessato sarà tenuto a predisporre, a propria cura e spese, la relativa progettazione, con tipologie, caratteristiche e quantità concordate con il Comune e sarà tenuto, a propria cura e spese, qualora richiesto dal Comune in sede di procedimento di autorizzazione alla esecuzione degli interventi concernenti impianti nel sottosuolo, alla posa in opera delle infrastrutture che risultino necessarie.

Il consenso all'esecuzione delle infrastrutture non farà venir meno la necessità dell'eventuale autorizzazione da parte di altri enti pubblici o privati, nel caso si tratti di lavori prospettanti od interessanti le proprietà dei predetti Enti.

Nell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori, verrà indicata la validità temporale della stessa, trascorsa la quale se ne dovrà richiedere il rinnovo.

Art. 6 Proprietà delle infrastrutture realizzate

Le infrastrutture realizzate nell'ambito del presente regolamento resteranno di proprietà dell'operatore realizzatore ed in diritto d'uso a tempo indeterminato al Comune di Zoppola per 1/3 del loro volume, in misura non inferiore ad un tubo intero o ad un tritubo intero, ove presente, fatta salva qualsiasi infrastruttura realizzata dall'operatore esclusivamente per i collegamenti d'utenza. Il Comune di Zoppola potrà utilizzare le infrastrutture concesse in diritto d'uso dall'operatore esclusivamente per esigenze o finalità proprie e pubbliche ed esse non potranno essere cedute, utilizzate e/o trasferite in tutto o in parte a società in concorrenza diretta o indiretta con l'operatore. L'operatore realizzatore sarà tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi di legge.

Art. 7 Uso prioritario delle infrastrutture comunali

Il Comune, nello svolgimento dell'attività di programmazione, pianificazione e concertazione, individuerà le infrastrutture comunali da utilizzare prioritariamente per l'installazione e la realizzazione dell'infrastruttura dell'operatore.

L'uso di tali infrastrutture sarà obbligatorio per l'operatore tutte le volte che il Comune, a condizioni compatibili con le esigenze dell'operatore stesso, disporrà o avrà prevista la realizzazione di dotti e di cunicoli appositamente costituiti.

Art. 8 Concessione dell'uso di infrastrutture comunali

L'operatore potrà presentare domanda motivata all'Amministrazione Comunale richiedendo la concessione d'uso di infrastrutture idonee per il passaggio di reti di Telecomunicazioni.

L'Amministrazione verificherà la richiesta in termini di :

- a. conformità con la normativa vigente;
- b. compatibilità con la propria programmazione;
- c. compatibilità tecnica con le infrastrutture comunali esistenti.

L'Amministrazione, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, stabilirà le condizioni alle

quali concedere l'uso delle infrastrutture comunali, e comunque secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente e in conformità al disciplinare operativo a tal scopo approvato.

Entro 60 giorni dalla richiesta, se sussisteranno le condizioni, il Comune concederà l'uso delle proprie infrastrutture esistenti.

L'inizio dei lavori d'uso delle infrastrutture comunali, sarà sempre subordinato alla stipula di una convenzione disciplinante gli specifici rapporti intercorrenti.

L'Amministrazione si riserva a sua discrezione e per motivi di pubblico interesse di non concedere l'uso di infrastrutture comunali libere.

Art. 9 Modifiche delle infrastrutture

Qualora, a seguito di opere intraprese dall'Amministrazione Comunale su strade, piazze comunali o di uso pubblico e relative pertinenze o su opere comunali in genere, sia necessario spostare o rimuovere o comunque modificare infrastrutture di proprietà di un operatore, questo ultimo dovrà provvedere in conseguenza, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune dovrà richiedere gli spostamenti con un preavviso non inferiore a mesi 4 (quattro) fatti salvi i casi di forza maggiore; in casi particolari il preavviso sarà adeguatamente maggiorato in considerazione dell'importanza dei lavori da eseguire, delle difficoltà di approvvigionare eventuali materiali speciali e di difficoltà di intervento.

Le modifiche alle infrastrutture dovranno essere previste solo per validi ed oggettivamente giustificati motivi e qualora non risulti economicamente e tecnicamente praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune si renderà disponibile a consentire agli operatori interessati, a loro spese, la posa di infrastrutture provvisorie per garantire le loro esigenze e la continuità del servizio, fermo restando che il Comune non sarà responsabile per eventuali disservizi.

Le spese da sostenere per il ripristino della piena funzionalità dell'infrastruttura saranno a carico dell'operatore proprietario dell'infrastruttura, fatto salvo il caso in cui l'intervento si renda necessario per esigenze di privati che dovranno sostenere per intero le spese per detto ripristino.

Se la modifica dell'infrastruttura richiesta dal Comune di Zoppola prevederà la realizzazione e/o l'utilizzo di infrastrutture comunali, l'operatore non dovrà sostenere alcun costo per detta realizzazione e/o utilizzo.

In caso di inerzia dell'operatore il Comune di Zoppola, previa diffida ad adempiere, potrà eseguire direttamente gli interventi necessari addebitando le spese e gli eventuali danni all'operatore.

Art. 10 Manutenzione delle infrastrutture

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture realizzate dall'operatore o a quest'ultimo concesse in uso sarà a carico dell'operatore stesso.

Nel caso di utilizzo di infrastrutture comunali, la manutenzione ordinaria e straordinaria interesserà esclusivamente i tubi o i tritubi concessi in uso all'operatore.

Le infrastrutture di proprietà dell'operatore saranno mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità dell'operatore il quale dovrà tener rilevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che siano derivati in dipendenza delle infrastrutture oggetto della concessione e dai danni che potessero derivare all'Amministrazione.

L'operatore proprietario o concessionario delle infrastrutture si impegna a mantenere in perfetta efficienza le infrastrutture. In caso di inadempienza il Comune di Zoppola, previa diffida all'operatore, si sostituirà a questo salvo l'addebito delle spese sostenute e di ogni altro danno

conseguente.

Art. 11 Esecuzione delle manutenzioni

L'esecuzione dei lavori di semplice manutenzione o riparazione non sarà subordinata alla presentazione della domanda. Quando tali lavori comporteranno scavi sulla proprietà del Comune, l'operatore dovrà preavvisare l'Ente locale in merito all'esecuzione, chiedendo la necessaria autorizzazione.

Nel caso di esecuzione di riparazioni di guasti aventi carattere di urgenza, sempre che comportino scavi sulla proprietà comunale od interessino manufatti di proprietà del Comune, l'operatore dovrà richiederne l'autorizzazione al Comune, eseguendo il ripristino con la massima sollecitudine ed a regola d'arte, secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare operativo.

Art. 12 Durata della Concessione

La concessione ha una durata di venti (20) anni.

Trascorso il periodo di validità della concessione le infrastrutture realizzate dall'operatore sul territorio comunale resteranno a disposizione del Comune di Zoppola senza alcun diritto a rimborso da parte dell'operatore.

Art. 13 Limitazioni

Il presente regolamento dispone esclusivamente per infrastrutture *predisposte per il passaggio di reti di telecomunicazioni via cavo o fibre ottiche*, nulla disponendo per le reti utilizzanti tecnologie "wireless".

Art. 14 Foro competente

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Pordenone.